

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 18 luglio 2017)

Art. 1 Principi generali

Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL 05/04/2006).

Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3

Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

Art. 3 Diritto al servizio mensa

Ha il diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7,30

ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7,30 ore di lavoro e 2 ore di rientro.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7,30 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

Non concorrono al raggiungimento delle 7,30 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emanazione;
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29.

Art. 6

Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la seconda settimana del mese successivo a quello di riferimento.

I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai responsabili di settore e come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata da un incaricato del settore competente che provvede alla distribuzione ad ogni dipendente.

Art.7
Personale di qualifica dirigenziale

Il Personale di qualifica dirigenziale ed il Segretario Generale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato, con gli stessi criteri di cui al precedente art. 3.

L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

Art. 8
Buoni pasto per il personale turnista

Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000, è riconosciuto il buono pasto al personale turnista appartenente alle aree specificatamente individuate dall'art. 13 CCNL 9.05.2006 (area della protezione civile, area della vigilanza, area scolastica ed educativa ed attività della biblioteca), in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro senza pregiudicare l'efficacia dei servizi, secondo i seguenti criteri:

- devono essere prestate almeno 6 ore di attività lavorativa che inizia al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, intendendosi per pomeridiana l'attività lavorativa prestata dopo le ore 12.00;
- la pausa per la consumazione del pasto deve avere una durata minima di 30 minuti e massima di due ore, deve essere attestata e deve essere collocata alla fine di ciascun turno di lavoro;
- non sono riconosciuti più di due buoni pasto a settimana oltre a un buono pasto per giornata festiva se la relativa attività lavorativa è prestata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, fatti salvi i buoni pasto spettanti in caso di esecuzione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Dirigente competente, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per il servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto.